PROF. DOTT. FLAVIO DEZZANI Ordinario di Ragioneria nella Università di Torino

### Spettabile

Banca d'Italia Servizio Normativa e politiche di vigilanza Divisione Normativa prudenziale Via Nazionale 91 00184 ROMA

A mezzo posta elettronica certificata ram@pec.bancaditalia.it

Torino, 9 settembre 2014

Oggetto: commenti al documento per la consultazione in materia di "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" – Società fiduciarie

Nel rispondere alla consultazione in oggetto, desideriamo innanzitutto ringraziare per la possibilità di svolgere commenti in merito al documento in esame in materia di "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (il "Documento di Consultazione"), che Banca d'Italia si appresta ad emanare in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 (il "TUB").

A tale riguardo si rileva come sia ben chiara la volontà di Banca d'Italia di riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, razionalizzando in particolare il perimetro dell'attività degli intermediari finanziari individuati dall'art. 106 del TUB.

Si forniscono pertanto talune osservazioni in merito alle "Società Fiduciarie" disciplinate dal Titolo VII, Capitolo 2 del Documento di consultazione.

### 1) L'attività delle società fiduciarie

Come noto e come richiamato nel Documento di Consultazione, le società fiduciarie c.d. "statiche", previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono l'attività di gestione e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, realizzando in tal modo la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in capo alla società fiduciaria.

In questi ultimi anni, il ruolo e la funzione delle società fiduciarie è cambiato radicalmente. Le società fiduciarie sono state utilizzate per il perfezionamento del cd. "rimpatrio giuridico" delle attività estere, di cui alle disposizioni in tema di "scudo fiscale", venendo a detenere (per conto dei fiducianti), cospicue masse di attività estere, per cui le società fiduciarie agiscono in qualità di sostituti d'imposta per il versamento delle imposte sulle rendite finanziarie.

# STUDIO PROF. DEZZANI

In generale si stima che le masse amministrate dalle società fiduciarie italiane siano pari a circa Euro 118 miliardi. Su tali masse, le società fiduciarie agiscono in qualità di sostituti d'imposta e si stima che nel solo 2013 le società fiduciarie abbiano versato all'Erario (per conto dei fiducianti) circa Euro 600/700 milioni di imposte, ripartite tra le seguenti voci:

- Ritenute/imposte sostitutive su utili e altri redditi di capitale ed equiparati (Artt. 26 e 27 DPR n. 600/1973)
- Imposta sostitutiva interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (c.d. Grandi emittenti - Art. 2, D.Lgs. n. 239/1996)
- Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (regime risparmio amministrato Art. 6, D.Lgs. n. 461/1997)
- Acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (regime risparmio amministrato - Art. 2, legge n. 133/2013)
- Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da gestioni patrimoniali (regime risparmio gestito Art. 7, D.Lgs. n. 461/1997)
- Ritenute su proventi OICR di diritto italiano ed estero (Art. 10-ter legge n. 77/1983)
- Ritenuta sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione (Art. 26-ter D.P.R. n. 600/1973)
- IVCA Imposta sul valore dei contratti assicurativi (Art. 1, c. 2-sexies, D.L. n. 209/2002)
- IVIE Imposta sul valore degli immobili all'estero (Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011)
- Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione (Art. 19, c. 6 D.L. n. 201/2011)
- Imposta di bollo ordinario su estratti conti, rendiconti e comunicazione prodotti finanziari (Tariffa, parte I, D.P.R. n. 642/1972)

E' chiaro che operatori finanziari, che amministrano masse ingenti e agiscano (su tali masse) in qualità di sostituti d'imposta, debbano presentare requisiti patrimoniali commisurati al rischio operativo riveniente dal mancato versamento delle imposte per cui intervengono (in qualità di sostituti d'imposta).

#### 2) Il capitale sociale minimo e i requisiti patrimoniali

Rileviamo che il documento di Consultazione prevede tra i requisiti per l'autorizzazione "l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a € 240 mila per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario". Di conseguenza, una società fiduciaria potrebbe essere costituita con un capitale sociale di soli Euro 240.000, senza alcun ulteriore vincolo di patrimonializzazione, e potrebbe amministrare masse illimitate. Un patrimonio di soli Euro 240.000 ci pare una garanzia patrimoniale molto esigua, soprattutto se rapportato ai rischi connessi alla sostituzione d'imposta.

Come noto, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva ed in 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo, mentre per l'esercizio delle funzioni di banca depositaria è subordinato – inter alia – ad una dotazione di patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro.

## STUDIO PROF. DEZZANI

In considerazione del fatto che attualmente le società fiduciarie amministrano masse superiori a Euro 100 miliardi e versano all'Erario (per conto dei fiducianti, in qualità di sostituto d'imposta) imposte pari a circa Euro 600/700 milioni, riterremmo prudenziale che codesta Autorità valutasse un innalzamento dei requisiti minimi di patrimonializzazione delle società fiduciarie, soprattutto per quelle fiduciarie che svolgono il ruolo di sostituto d'imposta.

Inoltre, ci si può ragionevolmente attendere le masse gestite dalle società fiduciarie cresceranno ulteriormente a seguito dell'introduzione delle norme in tema di *voluntary disclosure* (vale a dire il rimpatrio delle attività illecitamente detenute all'estero). Di conseguenza, la funzione di garanzia del capitale delle fiduciarie verrà ulteriormente erosa, in quanto il rapporto tra mezzi propri e masse amministrate è destinato a scendere. Aumenterà l'importo dovuto dalle fiduciarie all'Erario per effetto del ruolo di sostituto d'imposta e il rischio connesso.

A tal fine, suggeriremmo che le società fiduciarie che svolgono il ruolo di sostituto d'imposta - relativamente alle masse amministrate - presentino i seguenti requisiti minimi:

- Iscrizione obbligatoria nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 106 TUB
- Capitale sociale minimo di Euro 1 milione
- Patrimonio di vigilanza (calcolato con gli stessi criteri previsti per le SGR) pari allo 0,02% delle masse amministrate.

\* \* \* \* \*

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, rimaniamo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Con osservanza,

Prof. Flavio Dezzani